



*Una spinta verso la trasformazione tecnologica delle imprese:  
l'iperammortamento come strumento di politica fiscale per  
l'innovazione*

di **ALESSANDRO LIOTTA**

**SOMMARIO:** **1.** INTRODUZIONE. L'INDUSTRIA 4.0 E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE. – **2.** ALCUNE MISURE DI SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE. UNA PANORAMICA GENERALE. – **3.** L'IPERAMMORTAMENTO. – **4.** CONCLUSIONI

## Abstract

This paper addresses the so-called “iperammortamento” of the new assets, aimed at the technological transformation and evolution of the business enterprise, in an “**Industry 4.0**” perspective. It is a fiscal policy instrument introduced by Law December 11<sup>th</sup>, 2016, n. 232, (the 2017 Italian Budget Law), that allows the increase of the amortization rates and of the leasing fees up to 150% of the purchase cost. The aim of this paper is to analyse the tax benefit at issue, among the tax instruments introduced in the last years to boost R&D activities and the process of technological innovation of the Italian business enterprises. Also, it might be useful to compare this tool with the “superammortamento”, as introduced by the 2016 Italian Budget Law.

Finally, the Circular n. 4/E, issued by the Italian Tax Administration on March 30<sup>th</sup>, 2017, plays a significant role, as it makes it clear how the “superammortamento” can be applied and faces the issues arising from the “iperammortamento” for the first time.

**1. Introduzione. L'industria 4.0 e lo sviluppo tecnologico delle imprese.** L'espressione “Industria 4.0” sta ad indicare il processo evolutivo che il settore industriale sta vivendo nell'epoca attuale, assimilabile ad una vera e propria rivoluzione industriale. Il progresso tecnologico cui si è assistito negli ultimi anni ha avuto un notevole impatto non solo nella vita quotidiana ma anche, e soprattutto, nel settore industriale, dove considerevole è stata la sua incidenza. Secondo il “Piano Nazionale Industria 4.0” del Ministero dello Sviluppo Economico, tale rivoluzione tecnologica dovrebbe rendere più efficace ed efficiente la produzione industriale nel nostro Paese, che ne beneficerà sotto diversi profili<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico i benefici derivanti dal suddetto Piano Nazionale sarebbero i seguenti: *maggiore flessibilità* attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala; *maggiore velocità* dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie innovative; *maggiore produttività* attraverso minori tempi di set-up, riduzione errori e

A ben vedere, l'Italia non è il primo Paese ad aver elaborato un programma mirato ad un miglioramento della produzione industriale globale mediante il progresso tecnologico<sup>2</sup>. Per colmare questo distacco con altri Paesi industrializzati, il Ministero dello Sviluppo ha diramato talune direttrici strategiche di intervento, nel quadro del Piano Nazionale Industria 4.0 2017-2020<sup>3</sup>. Evidentemente, in un periodo di difficoltà economica per le imprese, siffatto sviluppo tecnologico non può che essere spinto e incentivato dallo Stato, cui si richiede un notevole sforzo, anche creativo, per creare gli strumenti necessari affinché le imprese possano attrezzarsi adeguatamente ed in linea con i progressi della tecnica.

Ed invero lo strumento più efficace che lo Stato può adottare e che si presta di più alle esigenze delle imprese è rappresentato dalle agevolazioni fiscali. L'intervento dello Stato, dunque, si sostanzia in buona parte anche in una previsione di minor gettito a breve termine, per consentire alle imprese che si sono dotate di più moderni ed efficienti sistemi produttivi, che hanno investito in attività di ricerca e sviluppo, che hanno acquistato beni immateriali funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa o che hanno realizzato tali *intangibles*, di

---

fermi macchina; *migliore qualità*, e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in tempo reale; *maggiore competitività* del prodotto grazie a maggiori funzionalità derivanti dall'Internet delle cose.

2 Si pensi al programma "*Manufacturing USA*", che comporta la realizzazione di network di istituti e di laboratori di eccellenza, per la diffusione tecnologica e delle competenze, e che implica un supporto pubblico a progetti di ricerca, anche universitari; o anche al programma "*Industrie du Futur*" francese, ossia il piano di reindustrializzazione e di investimento in tecnologie Industria 4.0 guidato centralmente dal Governo, e che si basa su una serie di misure pubbliche, quali incentivi fiscali per investimenti privati, prestiti agevolati per piccole e medie imprese, credito d'imposta per attività di ricerca e finanziamento di progetti basati sulla c.d. "industria del futuro"; o ancora al piano d'azione federale tedesco denominato "Industrie 4.0", che coinvolge anche grandi soggetti industriali e tecnologici e che prevede un finanziamento pubblico alle progettualità aziendale e ai centri di ricerca applicata, nonché agevolazioni fiscali per investimenti in start-up tecnologiche.

3 Tali direttrici vengono distinte in *direttrici chiave* (incentivare gli investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0; aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione; rafforzare la finanza a supporto di Industria 4.0 e start-up; diffondere la cultura Industria 4.0 attraverso Scuola Digitale e Alternanza Scuola Lavoro; sviluppare le competenze Industria 4.0 attraverso percorsi universitari e istituti tecnici superiori dedicati; finanziare la ricerca Industria 4.0 potenziando i cluster e i dottorati) e *direttrici di accompagnamento* (assicurare adeguate infrastrutture di rete con il Piano Banda Ultra Larga; collaborare alla definizione di standard e criteri di interoperabilità nell'Internet delle cose; garantire gli investimenti privati; supportare i grandi investimenti innovativi; rafforzare e innovare il presidio di mercati internazionali; supportare lo scambio salario-productività attraverso la contrattazione decentrata aziendale).

godere di condizioni favorevoli nel mercato e di incrementare e migliorare la propria produzione. Scopo primario delle misure contenuto nel Piano Nazionale Industria 4.0 è lo sviluppo tecnologico di tutte le imprese, pubbliche e private, e il coinvolgimento della società a più livelli, dagli istituti di ricerca e le università ai c.d. *big players* e ai grossi poli industriali, in un processo che possa permettere all'intera società di beneficiare delle innovazioni tecnologiche tipiche dell'era digitale.

**2. Alcune misure di sostegno all'innovazione. Una panoramico generale.** Orbene, come si è in precedenza avuto modo di accennare, il nostro ordinamento giuridico si è dotato negli ultimi anni di una pluralità di strumenti, alcuni tra loro cumulabili, che possono consentire alle imprese di ottenere significativi risultati nel contesto dell'Industria 4.0.

Appare doveroso, pertanto, occuparsi brevemente e senza pretese di esaustività, di alcuni strumenti fiscali che il Legislatore ha introdotto con il precipuo obiettivo di rilanciare l'attività di ricerca e sviluppo e l'innovazione<sup>4</sup> tecnologica.

Si pensi, ad esempio, alla c.d. *Legge Sabatini-ter*, ossia il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito e modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed implementato dal Decreto Ministeriale 27 novembre 2013, n. 72982, che prevede «l'erogazione di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a parziale copertura degli interessi relativi a finanziamenti stipulati per l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi» (R. FRISCOLANTI – B. PAGAMICI 2017). Tale agevolazione fiscale, che, secondo la normativa originaria, si prevedeva dovesse scadere il 31 dicembre 2016, è stata estesa temporalmente ed oggettivamente dall'art. 1, commi 52-57, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Legge di Bilancio 2017*). In particolare, l'ultima legge di bilancio non solo ha permesso di prorogare l'agevolazione fiscale in oggetto

---

<sup>4</sup> Tratto qualificante della ricerca di impresa sembra potersi individuare nella innovazione, e cioè nella individuazione di elementi innovativi ed aggiuntivi rispetto alla piattaforma di conoscenze acquisite nel settore di mercato in cui opera l'impresa. In merito al concetto di innovazione e di attività di ricerca.

fino al 31 dicembre 2018, ma ha anche ampliato il suo ambito di operatività, coinvolgendo anche gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, per i quali il contributo dello Stato è pari al 3,575% annuo<sup>5</sup> e gli investimenti ordinari (investimenti diversi dai precedenti, per i quali il contributo è pari al 2,75% annuo).

In altri termini l'agevolazione introdotta dalla Legge Sabatini-*ter* prevede, in estrema sintesi, la concessione di un contributo alle PMI e copertura parziale degli interessi su finanziamenti bancari quinquennali di macchinari, impianti e attrezzature. Con la Legge di Stabilità 2017 si inserisce nel tessuto normativo la possibilità di un contributo maggiorato nel caso di investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in *Big Data*, *cloud computing*, banda ultra-larga, *cybersecurity*<sup>6</sup>, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification*, integrati in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti

In precedenza, con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (artt. 25-32), come convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed implementato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 febbraio 2013, si era introdotta una disciplina favorevole sotto il profilo fiscale per le c.d. start-up innovative<sup>7</sup>, per tali intendendosi quelle società di capitali e cooperative, non

---

5 Le istruzioni operative per la corretta attuazione degli interventi in seguito alle novità normative intervenute nella disciplina dell'agevolazione per effetto della Legge di Bilancio 2017 sono emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 14036/2017, successivamente modificata dalle circolari n. 17677/2017 e n. 22504/2017. Si rileva che per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi, la Legge di Bilancio 2017 ha rifinanziato la misura per complessivi 560 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023. Inoltre, in favore di questi investimenti è costituita una riserva pari al 20% del totale delle risorse finanziarie stanziata fino al 2023.

6 Il tema della *cybersecurity* è particolarmente di attualità all'interno del piano Industria 4.0. L'adeguamento dell'impresa alla versione 4.0 della sicurezza richiede l'individuazione delle difese dei sistemi sia da problemi interni che da attacchi esterni. Quest'ultimo aspetto dipende non solo dalla politica e dal livello di sicurezza dell'impresa, ma anche dalla sicurezza in generale dell'ambiente di rete e d'infrastruttura che circonda la stessa.

7 Come si può notare dalla Relazione Illustrativa al D.L. n. 179/2012, anche la normativa in tema di start-up innovativa si pone, tra le altre, la finalità di contribuire e rilanciare il progresso tecnologico e gli investimenti delle imprese in tal senso. Nella Relazione Illustrativa, difatti, si puntualizza che: "la disposizione individua nella crescita sostenibile, nello sviluppo tecnologico e nell'occupazione, in particolare giovanile, le finalità della sezione del decreto che disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative.

quotate, di diritto italiano, e anche società europee residenti in Italia, che presentino una serie di requisiti obbligatori e cumulativi<sup>8</sup>.

Con la Legge di Bilancio 2017 il Legislatore è intervenuto con decisione sulla disciplina introdotta dal D.L. n. 179/2012 (già in precedenza soggetta ad alcune modifiche dai provvedimenti di Riforma del 2014 e del 2015), apportando considerevoli modifiche alle disposizioni contenute nell'art. 29 D.L. n. 179/2012.

---

Nelle economie moderne, l'innovazione tecnologica rappresenta un fattore moltiplicativo per lo sviluppo. Le start-up si contraddistinguono per la loro capacità di veicolare e irrorare l'innovazione all'interno di un sistema economico. L'impatto è trasversale: tutti i settori produttivi sono incoraggiati ad accogliere le innovazioni tecnologiche introdotte dalle start-up. [...] Le misure descritte in questa Sezione del decreto sono tese a uno sviluppo armonico dell'ecosistema delle start-up e coinvolgono tutti gli attori in esso operativi. Questo approccio sistemico permette un'azione su tutte le fasi del ciclo di vita di una start-up. Intervendendo sulla semplificazione, riducendo gli oneri, prevedendo una disciplina specifica dei rapporti di lavoro si mira a creare condizioni e strumenti favorevoli per la nascita di nuove start-up. Favorendo gli investimenti in start-up, di provenienza tanto da cittadini privati quanto da aziende, e sostenendo gli incubatori e gli acceleratori, si favorisce inoltre la progressiva crescita delle start-up”.

8 Tali requisiti sono i seguenti: 1. la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 5 anni (art. 25, comma 2, lett. b), D.L. n. 179/2012, come sostituito dall'art. 4, comma 11-ter, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33), in quanto la qualifica di start-up innovativa ha natura temporanea e non definitiva; 2. la sede principale degli affari e degli interessi della start-up deve essere in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (art. 25, comma 2, lett. c), D.L. n. 179/2012, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33); 3. la società per essere qualificata start up innovative non può avere un totale del valore della produzione annua superiore a 5 milioni di euro (art. 25, comma 2, lett. d), D.L. n. 179/2012); 4. la società non distribuisce e non ha distribuito utili (art. 25, comma 2, lett. e), D.L. n. 179/2012); 5. la società ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25, comma 2, lett. f), D.L. n. 179/2012); 6. la società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di rami di azienda (art. 25, comma 2, lett. g), D.L. n. 179/2012); 7. la società possiede almeno uno dei seguenti requisiti: a. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa; b. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca o in possesso di laurea che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell' articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; c. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa (art. 25, comma 2, lett. h), D.L. n. 179/2012).

Più nel dettaglio, con la nuova normativa, la misura della detrazione dell'imposta lorda per i soggetti passivi IRPEF e per i soggetti passivi IRES è aumentata al 30%<sup>9</sup>, mentre per il quadriennio 2013/2016, «le persone fisiche che abbiano investito, direttamente o indirettamente, in start-up innovative hanno potuto beneficiare di una detrazione IRPEF pari al 19% dell'investimento, con il vincolo di mantenerlo per almeno un biennio (a pena di decadenza dal beneficio)» (MOLINARO, 2017). La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile sia aumentato a 1 milione di euro<sup>10</sup> e che il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile passi da due a tre anni.

Ancora, il Legislatore, nella redazione della Legge di Bilancio 2017 si è occupato di modificare in modo più favorevole al contribuente il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo<sup>11</sup>, introdotto dall'art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145.

In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 15 e 16 della Legge di Bilancio 2017, il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in attività di R&S ammissibili ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento viene esteso di un anno (fino al 31 dicembre 2020 in luogo del 31 dicembre 2019). Inoltre, a decorrere dal 2017, la misura dell'agevolazione è elevata al 50% per tutte le categorie di spesa. Peraltro, sono ormai ammissibili le spese relative a tutto il personale impiegato nelle attività rilevanti, essendo venuto meno il requisito del "personale altamente

---

9 Come sancito dall'attuale art. 29, comma 7-*bis*, D.L. n. 179/2012, introdotto dall'art. 1, comma 66, lett. c), Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

10 Come previsto dall'attuale art. 29, comma 3-*bis*, D.L. n. 179/2012, introdotto dall'art. 1, comma 66, lett. a), Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

11 Si rammenta che la misura agevolativa consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 25% delle spese di ricerca e sviluppo incrementali rispetto ad una media fissa di riferimento (media dei medesimi investimenti effettuati nel triennio 2012-2014), a fronte di un investimento minimo pari a 30.000 euro. Nell'ambito delle spese agevolabili si annoverano quelle relative a: 1. personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo; 2. quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; 3. ricerca *extra-muros*; 4. competenze tecniche e privative industriali. Per le spese di cui ai numeri 1 e 3, poi, l'agevolazione si applicava in misura maggiorata del 50% delle spese sostenute. Per maggiori informazioni circa le modalità applicative del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, cfr. la circolare n. 5/E 2016 dell'Agenzia delle Entrate.

qualificato". Assume notevole importanza, poi, quella modifica normativa secondo la quale il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuino le attività di ricerca dietro commissione di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ovvero in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni secondo le convenzioni e i trattati contro le doppie imposizioni.

Occorre notare, altresì, che l'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene elevato da 5 a 20 milioni di euro.

Infine, per concludere questa panoramica degli strumenti introdotti dal Legislatore tributario per dare un deciso impulso all'innovazione tecnologica delle imprese, non può che menzionarsi il Patent Box, agevolazione fiscale introdotta dall'art. 1, commi 37-45, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificato dall'art. 5, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), c.d. Decreto *Investment Compact*. Le disposizioni attuative della normativa in esame sono state emanate con decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30 luglio 2015 (c.d. Decreto Patent Box). Inoltre, la normativa primaria è stata modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ossia dalla Legge di Stabilità 2016. La disciplina del Patent Box è stata altresì oggetto di interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in due diverse occasioni, ossia nella Circolare 1 dicembre 2015, n. 36/E, e nella Circolare 7 aprile 2016, n. 11.

Il Patent Box italiano non costituisce un *unicum* nel panorama europeo, poiché molti Paesi hanno introdotto, ormai da qualche anno, la medesima agevolazione fiscale (si pensi, ad esempio, al Belgio, al Regno Unito, al Lussemburgo o anche ai Paesi Bassi). Peraltro, esso è stato di recente oggetto di indagine da parte dell'OCSE che, con l'Azione 5 del Progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) ha delimitato l'ambito di operatività di tale

strumento, in ragione della sua potenziale capacità di distorcere il mercato, e ne ha definito alcuni criteri e parametri applicativi<sup>12</sup>.

Il Patent Box consente di ottenere un'agevolazione fiscale (ossia un'esenzione pari al 30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% dal 2017 in poi) per i redditi che i soggetti esercenti attività d'impresa ritraggono dall'utilizzo, diretto o indiretto, di un bene immateriale, a patto che tali soggetti siano in grado di dimostrare che vi sia una relazione tra i costi sostenuti e il reddito ottenuto, mediante una formula che ricalca in maniera evidente quella suggerita dall'OCSE nel Progetto BEPS in precedenza menzionato. L'agevolazione può essere riconosciuta solo in seguito all'esercizio della relativa opzione (irrevocabile e rinnovabile) da parte dell'impresa, e può avere durata non superiore a cinque anni.

Una volta delineati brevemente alcuni profili essenziali di quegli strumenti elaborati dal Legislatore, testimonianze di uno sforzo sempre maggiore per rilanciare, almeno dal punto di vista della politica fiscale, lo sviluppo delle imprese in chiave tecnologica, è possibile affrontare il tema dell'iperammortamento.

**3. L'iperammortamento.** L'iperammortamento è indubbiamente una delle più importanti e rilevanti agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio, la cui dicitura richiama il superammortamento, ovvero sia la maggiorazione, ai soli fini fiscali, per i nuovi beni strumentali acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, del 40% del valore del bene ammortizzabile (quindi 140% del totale acquistato). La Legge di Bilancio 2017, oltre a prorogare l'applicazione

---

12 Il capitolo quarto (*"Revamp of the work on harmful tax practices: Substantial activity requirement"*) del BEPS Action Plan 5 (*"Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance"*) si pone quale obiettivo quello di limitare gli eventuali effetti perniciosi di talune pratiche fiscali e di alcuni strumenti agevolativi adottati dagli ordinamenti giuridici. In particolare, osserva l'OCSE, taluni incentivi fiscali, che mirano allo sviluppo dei beni immateriali, spesso risultano oggetto di continui e costanti abusi da parte delle imprese. Pertanto, in merito al Patent Box, l'OCSE raccomanda ai Paesi che si sono dotati (o intendono dotarsi) di tale agevolazione fiscale, di introdurre un criterio di collegamento tra le spese sostenute per la creazione e lo sviluppo del bene immateriale e il reddito prodotto attraverso il suo sfruttamento (c.d. *nexus ratio*). Inoltre, l'OCSE individua le tipologie di beni immateriali che non possono essere oggetto del regime fiscale in esame.



del superammortamento ai beni materiali strumentali acquistati fino al 31 dicembre 2017, e ad estendere tale strumento anche ad altre tipologie di beni, ha introdotto una normativa che permetterà di favorire gli investimenti nell'automazione e nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

Prima di analizzare l'iperammortamento, tuttavia, sembra opportuno, per ragioni di completezza, sintetizzare gli aspetti più caratteristici e peculiari del superammortamento.

Per ciò che riguarda il suo ambito soggettivo, la legge di Stabilità per il 2016 prevedeva che il superammortamento spettasse ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, per gli investimenti effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.

Come chiarito nella Circolare n. 23/E/2016 dall'Agenzia delle Entrate, possono beneficiare del superammortamento tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore economico in cui operano, ed i titolari di reddito di lavoro autonomo, restando «escluse le persone fisiche che applicano il regime forfetario» (BALZANELLI – VACARENGHI, 2017). Viceversa, come correttamente osservato da parte della dottrina, l'agevolazione del «superammortamento viene applicata anche ai soggetti che hanno aderito al regime dei minimi ex D.L. n. 98/2011» (P. MENEGHETTI, V. MENEGHETTI, 2016), ossia coloro cui viene applicata l'imposta sostitutiva del 5%. La stessa Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n. 4/E/2017, ha esteso il regime del superammortamento anche alle imprese residenti all'estero, «purché dotate di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato» (FORMICA –ALIBERTI, 2017). Come si è in precedenza menzionato, l'agevolazione fiscale in oggetto spetta in relazione ai beni strumentali acquistati fino al 31 dicembre 2017. La Circolare n. 23/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che il superammortamento spetta in capo all'acquirente anche in relazione ai beni esposti in show room. Come osservato da attenta dottrina, dunque, «l'agevolazione non spetta per i beni utilizzati dal rivenditore per finalità diverse dalla mera esposizione, come nel caso

dell'autovettura immessa su strada dal concessionario, anche solo per scopi dimostrativi» (ALBANO, 2016).

L'agevolazione fiscale in esame, in conseguenza e per l'effetto della Legge di Bilancio 2017, è estesa agli investimenti effettuati da imprese e professionisti fino al 31 dicembre 2017, ovvero anche oltre tale data, ma entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro fine 2017 sia confermato l'ordine inviato al fornitore e sia versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda, poi, che al fine di incentivare lo sviluppo dell'innovazione, il legislatore della Legge di Bilancio 2017 ha esteso, a certe condizioni, la maggiorazione del 40% anche ad alcune tipologie di beni immateriali (art. 1, comma 10). In merito a quest'ultima maggiorazione, appare doveroso sottolineare che i beni materiali e immateriali devono rispettare anche il requisito dell'interconnessione. Pertanto, come puntualizzato da una certa dottrina, «la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali spetta a condizione che l'impresa abbia acquisito almeno un bene materiale che beneficia dell'iperammortamento, anche se non collegato con i detti beni immateriali» (FERRANTI, 2017). In caso di acquisizione di un *software* la maggiorazione si applica a condizione che lo stesso sia *stand alone* (cioè non necessario per il funzionamento di un bene materiale): in caso contrario il *software embedded* è agevolato con l'iperammortamento spettante per il bene materiale in cui è integrato. Occorre altresì precisare che il beneficio spetta anche se il *software* è acquistato a titolo di licenza d'uso<sup>13</sup>.

---

13 Si precisa, altresì, che secondo la Circolare n.8/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate, «affinché un bene, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito interconnesso ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che: 1. scambi di informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, http, MQTT, ecc.); 2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). In altri termini, il 140% di ammortamento spetta ai *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e

Dopo questa breve descrizione di alcuni aspetti salienti del superammortamento, è possibile delineare i tratti più significativi e innovativi dell'iperammortamento.

Tale disciplina si applica, in particolar modo, ai beni caratteristici della c.d. quarta rivoluzione industriale che rientrano nelle categorie inserite nell'allegato A della Legge di Bilancio 2017 (come, ad esempio, investimenti in *cybersecurity*, *big data*, *cloud*, robotica industriale, manifattura digitale e banda ultra-larga<sup>14</sup>), e introduce una maggiorazione del 150% del valore del bene ammortizzabile rispetto al costo storico (ovverosia il 250% del totale acquistato).

La più attenta dottrina ha notato, dunque, che «la Legge n. 232/2016 premia in misura differenziata (150% e 40%) l'acquisto di macchinari "intelligenti" e quello di *software*» (BALZANELLI - VALCARENGHI, 2017). Sono, viceversa, esclusi dall'agevolazione in esame i fabbricati e le costruzioni nonché gli altri beni per i quali sono stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988.

Come è agevole notare, beneficiarie di questa *nuova* agevolazione sono, in special modo, le imprese che operano nel settore industriale della sicurezza informatica, nanotecnologie, *big data*, mecatronica e robotica. La dottrina, in seguito ad un'analisi preliminare della nuova agevolazione fiscale, non ha ritenuto applicabili le disposizioni di derivazione comunitaria in tema di aiuti di Stato, in quanto essa è «rivolta alla generalità dei soggetti-imprese (sia come

---

adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (*cybersystem*), ma anche a quelli per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva. Sono agevolabili, peraltro, i *software* per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*), nonché di *virtual industrialization* che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

14 Rientrano, ad esempio, nell'ambito del beneficio in esame i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito, tramite opportuni sensori e azionamento, i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. Più in particolare, vi rientrano le macchine utensili, gli strumenti e i dispositivi per asportazione, operanti con laser e altri processi a flusso di energia, elettroerosione, processi elettrochimici, ecc.

categorie merceologiche, che come dimensioni o forma giuridica» (FAIENZA, 2017).

A differenza dei superammortamenti, l'iperammortamento non si applica agli esercenti arti e professioni. E ciò si desume dall'esplicito richiamo all'impresa, contenuto nell'art. 1, comma 11. L. di Bilancio 2017<sup>15</sup>.

Inoltre, per la determinazione del *dies a quo* di effettuazione dell'investimento, si applicano le disposizioni in tema di principio di competenza di cui all'art. 109 TUIR. «La Circolare n. 4/E/2017 chiarisce che il momento di effettuazione degli investimenti – rilevante al fine di appurare la spettanza o meno della maggiorazione del 150% - deve distinguersi da quello dal quale è possibile fruire del beneficio in commento» (FORMICA – DE NICOLA, 2017). Tale dottrina ha ritenuto opportuno evidenziare che, quantomeno nel caso di beni agevolabili in proprietà, la maggiorazione in parola, potrà essere dedotta – ai sensi dell'art. 102 del TUIR – solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, ovvero solo dalla medesima annualità fiscale dalla quale è possibile la deduzione ordinaria degli ammortamenti. Peraltro, in caso di bene materiale strumentale nuovo, inserito nell'Allegato A, e consegnato nel 2016, questo non può fruire della maggiorazione del 150%, poiché, in tale circostanza, l'investimento viene effettuato al di fuori del periodo agevolato.

Secondo la dottrina, appare particolarmente importante la precisazione che «l'istanza di interpello di cui all'art. 11 della Legge n. 212/2000 non può essere presentata per ottenere risposta in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione e che in merito alla riconducibilità dei beni tra quelli indicati nell'allegato A i contribuenti devono acquisire autonomamente il

---

15 La norma, peraltro, stabilisce che per fruire di tale beneficio devono sussistere le seguenti condizioni: a) produzione da parte dell'impresa di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; ovvero, b) per i beni aventi ciascuno un costo superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Nella Relazione Illustrativa alla Legge di Bilancio 2017 è stato precisato che "la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura [...] in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d'imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione".

parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico, limitandosi a conservarlo, senza presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate» (FERRANTI, 2017).

Il costo agevolabile del bene viene determinato ai sensi dell'art. 110 TUIR e, conseguentemente, al netto di eventuali contributi in conto impianti, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione degli stessi. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta.

Per ciò che riguarda il costo agevolabile, infine, la norma afferma che «la maggiorazione del 150 per cento si applica al costo di acquisizione, senza fare riferimento espresso – a differenza della disposizione relativa al superammortamento – alle quote di ammortamento e ai canoni di *leasing*» (FERRANTI, 2017).

**4. Conclusioni.** Orbene, giunti alla conclusione di questo breve scritto, è possibile apprezzare, in primo luogo, lo sforzo notevole che il Legislatore tributario ha sostenuto negli ultimi anni per cercare di rilanciare l'attività produttiva delle imprese. Ma, più nel dettaglio, si può notare la forte spinta in favore del progresso tecnologico delle imprese. E ciò che desta maggiore interesse, senza dubbio, è la possibilità di cumulare molti degli incentivi fiscali, salvo la sussistenza di espliciti divieti. E in questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E/2016, «con la quale è stato chiarito che i costi ammissibili al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo vanno assunti al lordo di eventuali contributi ed agevolazioni pubbliche ricevuti, a condizione che l'importo risultante dal cumulo non sia superiore al costo sostenuto, nel quale caso occorrerà ridurre corrispondentemente il credito d'imposta»<sup>16</sup> (SEPIO - SILVETTI, 2017).

---

<sup>16</sup> Cfr. sul punto la Risoluzione n. 12/E/2017, nonché, in precedenza, la Risoluzione n. 66/E/2016.

Tuttavia, è ancora difficile stabilire se tali incentivi siano sufficienti per lanciare in maniera decisa il nostro Paese nella direzione di una trasformazione del tessuto imprenditoriale in chiave digitale, o se sia necessario elaborare altri strumenti che possano consentire questa innovazione in chiave Industria 4.0.

### Riferimenti bibliografici

- G. ALBANO, *Super-ammortamento con le regole generali del TUIR anche per i soggetti IAS*, in *Corriere Tributario*, 2016;
- G. ALBANO, *Proroga del superammortamento e introduzione dell'iperammortamento per l'Industria 4.0*, in *Corriere Tributario*, 2016;
- G. ANDREANI – A. TUBELLI, *“Super-ammortamento”: nel primo anno un’agevolazione a metà*, in *Il Fisco*, 2016;
- M. BALZANELLI – G. VALCARENGHI, *Differenze e analogie tra super e iper-ammortamenti*, in *Il Fisco*, 2017;
- M. BALZANELLI – G. VALCARENGHI, *Super e iper-ammortamenti sotto la lente delle Entrate*, in *Il Fisco*, 2017, p. 807 e ss.;
- A. M. FAIENZA, *Investimenti strumentali nuovi: aumentano gli incentivi*, in *Bilancio e reddito d’impresa*, 2017;
- G. FERRANTI, *L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di calcolo dei maxi-ammortamenti*, in *Corriere Tributario*, 2016;
- G. FERRANTI, *Chiarita la disciplina di iper e super-ammortamenti dei beni immateriali*, in *Corriere Tributario*, 2017;
- G. FERRANTI, *L’Agenzia chiarisce la proroga del super-ammortamento dei beni strumentali nuovi*, in *Corriere Tributario*, 2017;
- G. FERRANTI, *Le agevolazioni per i beni strumentali nuovi acquisiti in proprietà e in leasing a partire dal 2017*, in *Corriere Tributario*, 2017;
- G. FORMICA – F. ALIBERTI, *Super-ammortamenti: l’Agenzia chiarisce la proroga e l’ampliamento dell’agevolazione*, in *Il Fisco*, 2017;
- R. FRISCOLANTI – B. PAGAMICI, *Sabatini-ter, agevolazioni per investimenti 4.0*, in *Cooperative e enti non profit*, 2017;
- R. FRISCOLANTI – B. PAGAMICI, *Legge di bilancio 2017: tutte le novità per cooperative ed enti non profit*, in *Cooperative e enti non profit*, 2017;
- L. GAIANI, *Super e iper-ammortamento: pianificazione temporale degli investimenti da fare e/o da rinviare*, in *Il Fisco*, 2016;
- P. MENEGHETTI – V. MENEGHETTI, *Requisiti ed effetti dei superammortamenti*, in *Corriere Tributario*, 2016;
- G. MOLINARO, *Incentivi fiscali per le start-up innovative*, in *Corriere Tributario*, 2017;
- G. SEPIO, *La cumulabilità degli incentivi legati a Industria 4.0*, in *Il Fisco*, 2017;
- G. VALCARENGHI, *Super ammortamenti: beneficio fiscale per rilanciare gli investimenti*, in *Corriere Tributario*, 2015.

### Prassi dell’Agenzia delle Entrate

- Circolare 1 dicembre 2015, n. 36/E;
- Circolare 16 marzo 2016, n. 5/E;
- Circolare 7 aprile 2016, n. 11/E;
- Circolare 26 maggio 2016, n. 23/E;
- Circolare 20 marzo 2017, n. 4/E;

Circolare 7 aprile 2017, n. 8/E.  
Risoluzione 3 agosto 2016, n. 66/E;  
Risoluzione 13 aprile 2017, n. 12/E.

### **Prassi del Ministero dello Sviluppo Economico**

Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036;  
Circolare 24 febbraio 2017, n. 17677;  
Circolare 9 marzo 2017, n. 22504.

### **Fonti sovranazionali**

*OECD BEPS Action Plan 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively Taking into Account Transparency and Substance.*